

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2023, n. 13-7016

Approvazione Atto di indirizzo per Misura “Borse di studio universitarie”, a valere sul PR FSE Plus 21-27, Priorita' II, Ob. Specifico f, settore d'intervento 150, e per Misura “Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario”, a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di cui alla D.G.R. 5-3144 del 30.04.2021. Spesa complessiva euro 10.500.000,00.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- con il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sono state stabilite le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- con il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 è stato istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le Regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, nonché a sostenere, integrare e dotare di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15/07/2022 ha approvato l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18/07/2022 ha approvato il programma “PR Piemonte FSE+ 2021/2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”.

Premesso inoltre che:

- l'articolo 14 della Legge del 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che le Regioni istituiscono un Fondo per l'occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- l'articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro” istituisce, ai sensi del suddetto articolo 14, il “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” (FRD) destinato al finanziamento di interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 5-3144 del 30/04/2021 ha approvato l'Atto di indirizzo per la gestione pluriennale del predetto FRD “Programmazione regionale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Anni 2021-2024”.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 che ha individuato nel Responsabile della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, responsabile dell'attuazione della relativa programmazione;

- la D.G.R. n. 2-4852 del 08/04/2022 con la quale è stata approvata la proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
- la D.G.R. n. 4-5458 del 03/08/2022 che recepisce il Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione;
- la D.G.R. n. 15-5973 del 18/11/2022 che ha preso atto del documento “Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Regionale (PR) FSE Plus Piemonte, istituito con D.G.R. n. 1-5631 del 19/09/2022, nel corso della prima seduta dello stesso, in data 16/11/2022.

Dato atto che:

la Determinazione dirigenziale n. 675 del 29/11/2022 di approvazione del Sistema di gestione e controllo del Programma FSE+ 2021-2027 (Si.Ge.Co.) ha definito l'organizzazione, le procedure e gli strumenti orientati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi, garantendo la separazione delle funzioni tra le Autorità del Programma;

nell'ambito dell'organizzazione delineata dal Si.Ge.Co., è previsto che possano collaborare con l'Autorità di Gestione del PR Piemonte FSE+ 2021-2027 individuata nel Responsabile della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, anche altre Direzioni regionali, tra cui la Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, per la misura inserita nella priorità II. Istruzione e formazione, Obiettivo specifico f).

Richiamato che:

- il PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità II, OS f), ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1057 prevede di promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
- la Programmazione regionale, 2021-2024, per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi, di cui all'articolo 14 della legge 68/1999 ed alla D.G.R. n. 5-3144 del 30/04/2021, prevede, in relazione all'intervento finalizzato al raccordo scuola/lavoro (par. 2.4.2.), anche l'assegnazione di benefici/incentivi di ordine economico agli studenti e alle studentesse con disabilità.

Ritenuto che occorre perseguire tali obiettivi mediante misure di sostegno al diritto allo studio che integrano gli interventi promossi a livello nazionale e potenziano l'intervento di livello regionale.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale e la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro hanno elaborato i contenuti di un Atto di Indirizzo che, nell'ambito del quadro delineato, individua due misure, una a valere sul PR FSE+ 2021-2027 l'altra a valere sul Fondo Regionale Disabili (FRD), che:

sono rivolte:

- per la parte di risorse FSE+, secondo il seguente ordine di priorità, alle studentesse in corsi di laurea STEM, agli studenti e alle studentesse con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, agli studenti iscritti ai corsi di laurea STEM; ad altri studenti e studentesse;
- per la parte di risorse a valere sul FRD, a studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti/e al collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999;

le misure in oggetto, attraverso l'erogazione di una borsa di studio o di un contributo straordinario per il diritto allo studio universitario a carattere sperimentale, intendono:

- per la parte di risorse FSE+, aumentare le possibilità di accesso ai corsi di laurea STEM, nonché del loro completamento con l'obiettivo di promuoverne ulteriormente l'accesso alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto "gap" di genere in tale ambito;
- per la parte di risorse a valere sul FRD, ampliare l'accesso all'istruzione universitaria da parte di studenti e studentesse con riconoscimento di disabilità, con l'obiettivo di aumentarne l'occupabilità;

entrambe le suddette misure contribuiscono al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057 e relativi al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, alla parità di genere, alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, all'accessibilità per le persone con disabilità, alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH); nonché contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU 2030, in particolare alla realizzazione dell'obiettivo 4 *"Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti"*.

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare l'Atto di indirizzo, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa e che definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle suddette Misure di sostegno al diritto allo studio universitario;
- individuare il Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della Direzione regionale Competitività del sistema regionale quale soggetto deputato alla predisposizione degli atti e provvedimenti necessari all'attuazione delle Misure;
- stabilire che le modalità di individuazione del Beneficiario che realizzerà le Misure avvengano ai sensi di quanto previsto dalla "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" applicabile al PR FSE+ 2021/2027, recepita con D.G.R. n. 15-5973 del 18/11/2022, a seguito di apposita procedura disciplinata tramite Avviso pubblico da emanarsi da parte del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della Direzione regionale Competitività del sistema regionale.

Dato atto che le risorse destinate all'attuazione delle Misure, di cui alla presente deliberazione, ammontano a euro 10.500.000,00 di cui si prevede l'imputazione sui capitoli del bilancio 2023-2025 (annualità 2023-2024).

Dato atto che la suddetta spesa, è prevista a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 e del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, con imputazione a bilancio sulle annualità 2023, 2024 e 2025.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847 che individua come delegati del trattamento per la Giunta regionale i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate settori, ovvero alle strutture temporanee e di progetto, esclusivamente per i trattamenti

di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni e che prevede la contitolarità del trattamento nel caso di finalità congiunte con altro Titolare.

Dato atto che le due Direzioni regionali "Competitività del sistema regionale" e "Istruzione, formazione e lavoro", delegate al trattamento dei dati dal Titolare, esercitano la contitolarità del trattamento dei dati personali relativi alle Misure e determinano congiuntamente, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, le finalità e le modalità del trattamento.

Richiamati infine gli obblighi in capo all'Autorità di Gestione del Programma e ai Beneficiari in materia di informazione e comunicazione previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060.

Visti:

- il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea (QFP) 2021-2027, che rappresenta il bilancio a lungo termine dell'Unione, è stato approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2020 e dal Consiglio dell'Unione il giorno successivo, che l'ha ratificato a mezzo del Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha stabilito le disposizioni comuni (R.D.C.);
- Regolamento 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 22 aprile 2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024;
- la D.G.R. n. 6-5148 del 31/05/2022 che ha disposto l'iscrizione delle risorse europee e statali relative al Piano Finanziario PR FSE Plus 2021-2027;
- la L.R. n. 6 del 12/04/2023 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la D.G.R. n. 1-6763 del 27/04/2023 recante "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- la L.R. n. 16/1992, in particolare gli articoli 27, 28 e 29, in ordine ai poteri di indirizzo e controllo esercitati dalla Regione sull'Ente gestore degli interventi per il diritto allo studio universitario.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera

1. di approvare l'Atto di indirizzo, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa e che definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle due Misure di sostegno al diritto allo studio universitario come di seguito indicato:

- Misura "Borse di studio universitarie", Priorità II "Istruzione e Formazione" Ob. Specifico f) – settore d'intervento 150, a valere sul Programma Regionale FSE Plus 21-27 di cui alla D.G.R. n. 2-4852 del 08/04/2022;

- Misura "Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario", a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, la cui Programmazione regionale per gli anni 2021-2024 è stata approvata con D.G.R. n. 5-3144 del 30/04/2021;

2. di stabilire che le modalità di individuazione del Beneficiario che realizzerà le Misure avvengano ai sensi di quanto previsto dalla "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" applicabile al Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021/2027 recepita con D.G.R. n. 15-5973 del 18/11/2022, a seguito di apposita procedura disciplinata tramite Avviso pubblico da emanarsi da parte del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della Direzione regionale Competitività del sistema regionale;

3. di dare atto alla somma, pari ad euro 10.500.000,00, destinata all'attuazione delle suddette *Misure di sostegno per il diritto allo studio universitario*, si farà fronte per Euro 10.000.000,00 con le risorse PR FSE Plus 2021-2027, Priorità II "Istruzione e Formazione" Ob. Specifico f) – settore d'intervento 150, allocate alla missione 15 Programma 1504 sui capitoli 126106, 126108 e 126110 del bilancio 2023-2025 - annualità 2023 – 2024 e per Euro 500.000,00 con le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, allocate alla missione 15 Programma 1501 sul capitolo 168440 del bilancio 2023-2025 - annualità 2023 – 2024;

4. di demandare alla Direzione regionale "Competitività del sistema regionale", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, dando atto che le due Direzioni regionali "Competitività del sistema regionale" e "Istruzione, formazione e Lavoro", delegate al trattamento dei dati dal Titolare, esercitano la contitolarità del trattamento dei dati personali relativi alle Misure e determinano congiuntamente, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, le finalità e le modalità del trattamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato



ATTO DI INDIRIZZO

Misure di sostegno per il diritto allo studio universitario

A.A. 2023-2024

ALLEGATO A Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

INDICE

1.222

1.1 Quadro strategico2

1.2 Finalità generali3

1.3 Finalità dell'Atto di Indirizzo3

1.4 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC3

1.5 Contributo alle strategie territoriali3

2.333

3.333

3.1 Classificazione da Programma3

3.2 Eventuale declinazione della Misura3

4.333

4.1333

5.333

5.1 Categorie di soggetti che possono usufruire delle risorse dell'Atto3

6.333

6.1 Risorse stanziare3

6.2 Flussi finanziari3

7.333

8.333

9.333

10.333

11.333

12.333

13.333

14.333

15.333

16.333

Riferimenti dell'Unione Europea3

Riferimenti nazionali3

Riferimenti regionali3

1 QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

1.1 Quadro strategico

Il presente Atto di Indirizzo trova collocazione nell'architettura programmatica, finanziaria e gestionale del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022.

La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021, il quale discende poi dalle direttrici generali di programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP. Aderendo a queste direttrici e recependone le finalità, i vincoli e lo spirito, il DSU si focalizza sull'obiettivo di un nuovo "Piemonte +" – più intelligente e competitivo, più verde e sostenibile, più connesso, più inclusivo e sociale, più vicino ai cittadini – in linea con i cinque obiettivi strategici (o Obiettivi di Policy, OP) della politica di coesione europea 2021-2027, di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni").

È uno, in particolare, l'obiettivo strategico sostenuto dal FSE+, cui risponde di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte: l'OP4, "un'Europa più sociale e inclusiva". Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie quindi le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

Le Misure di sostegno per il diritto allo studio universitario oggetto del presente Atto di indirizzo contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU 2030, in particolare alla realizzazione dell'obiettivo 4 "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".

Per l'anno accademico 2023-2024, la Regione Piemonte intende attuare un intervento complementare volto a incentivare il diritto allo studio con il fine ultimo di favorire l'inserimento lavorativo degli studenti e delle studentesse universitarie.

Si tratta di Misure che integrano, mediante risorse FSE+ e mediante risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (FRD), la dotazione stabilita a livello nazionale e regionale prevista per il finanziamento delle borse per il diritto allo studio universitario.

Il PR FSE+, nell'ambito della Priorità II, OS f), prevede che il miglioramento delle competenze per l'occupabilità potrà essere perseguito anche mediante contributi al diritto allo studio universitario, finalizzati a favorire gli studenti meritevoli nell'accesso all'istruzione terziaria accademica e nel suo completamento. La particolare attenzione a sostenere le studentesse nel completamento di percorsi in materie STEM ha inoltre lo scopo di ridurre parte delle ineguaglianze di genere sul mercato del lavoro, correlabili a un maggior orientamento della componente femminile verso ambiti di studio a minore rendimento occupazionale ed economico.

Il presente atto prevede anche l'attivazione di una misura sperimentale, nell'ambito di quanto già previsto dalla Programmazione regionale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n.68. Anni 2021-24, approvato con D.G.R. 30 aprile 2021, n. 5-3144. In relazione all'intervento finalizzato al raccordo scuola/lavoro (par. 2.4.2.), è prevista infatti anche l'assegnazione di benefici/incentivi di ordine economico agli/alle studenti/studentesse con disabilità finalizzati a superare le maggiori difficoltà che incontrano, nell'inserimento lavorativo.

1.2 Finalità generali

Nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, è stato selezionato – tra gli altri – l'Obiettivo specifico (OS f), che, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1057, prevede di:

“Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità”.

Tra le tipologie di azioni previste dal PR FSE+ della Regione Piemonte nell'ambito dell'OS f) rientrano azioni volte a migliorare le competenze per l'occupabilità tramite contributi al diritto allo studio universitario, finalizzati a favorire gli studenti meritevoli nell'accesso all'istruzione terziaria accademica e nel suo completamento, con particolare riferimento al sostegno alle studentesse nel completamento di percorsi in materie STEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, così come individuati dalla Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676) e agli studenti e alle studentesse con disabilità.

Tale scelta tiene conto dei riscontri desumibili dalle indagini di *placement*, che evidenziano migliori performance occupazionali per i laureati/e di corsi di livello magistrale in materie sanitarie, tecnico-scientifiche, economico-finanziarie e considerando che parte delle ineguaglianze di genere sul mercato del lavoro sono correlabili a un maggior orientamento della componente femminile verso ambiti di studio a minore rendimento occupazionale ed economico.

Il presente Atto di Indirizzo si colloca nell'ambito del suddetto OS f) – e, più in generale, della Priorità II relativa a Istruzione e Formazione, individuata dal PR FSE+ 2021-2027 – e contribuisce al raggiungimento del risultato atteso riportato nella tabella sottostante, che richiama anche il relativo indicatore di risultato di riferimento.

Priorità e Obiettivo specifico	Risultato atteso	Indicatore di risultato
II.f)	<i>Rafforzare le competenze per l'occupabilità</i>	<i>EECRO3 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento</i>

1.3 Finalità dell'Atto di Indirizzo

Il presente Atto di Indirizzo prevede misure volte a favorire l'accesso all'istruzione terziaria accademica e il suo completamento, al fine ultimo di rafforzare le competenze per l'occupabilità in particolare delle donne e delle persone con disabilità.

La Misura oggetto del presente Atto di indirizzo integra gli interventi promossi a livello nazionale e potenzia l'intervento previsto dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 18 marzo 1992, n. 16 a sostegno del diritto di studio universitario nonché introduce una sperimentazione in attuazione della L. 68 del 12 marzo 1999, della L.R. 22 dicembre 2008 n. 34 e della D.G.R. 30 aprile 2021, n. 5-3144 ed è finalizzata:

- per la parte di risorse FSE+, ad aumentare le possibilità di accesso ai corsi di laurea STEM, nonché del loro completamento, prioritariamente da parte di studentesse, con l'obiettivo di promuoverne ulteriormente l'accesso alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto “gap” di genere in tale ambito;
- per la parte di risorse a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, ad ampliare l'accesso all'istruzione universitaria da parte di studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti/e al collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con l'obiettivo di aumentarne l'occupabilità.

1.4 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC

L'azione oggetto del presente Atto di Indirizzo contribuisce al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

Indicazioni in merito alle condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione, verranno esplicitate nel contesto della trattazione dei criteri di selezione delle operazioni nell'ambito della procedura di attivazione delle risorse (dispositivo attuativo).

Come già indicato nel PR FSE+, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni contemplate dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

La Misura contribuisce al conseguimento dei principi orizzontali, in particolare alla parità di genere e all'accessibilità per persone con disabilità consentendo sia l'accesso ai corsi di laurea STEM da parte di studentesse, sia la possibilità di conseguire un titolo di studio universitario agli studenti e alle studentesse con disabilità.

1.5 Contributo alle strategie territoriali

Come già indicato nel PR FSE+, in coerenza con la natura orizzontale che, da sempre, caratterizza la missione del Fondo, gli interventi di cui al presente Obiettivo specifico interesseranno l'intero territorio piemontese senza distinzioni.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si indicano le seguenti definizioni.

Borsa di studio: la borsa di studio di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario: contributo attribuito, in via sperimentale, agli studenti e alle studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Requisiti economici per l'assegnazione delle borse di studio: le condizioni economiche che lo studente o la studentessa devono possedere per accedere alle borse di studio e ai contributi straordinari per il diritto allo studio sono individuate in materia di ISEE, dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dal D.M. 7 novembre 2014, dal D.M. 363 del 29 dicembre 2015, dell'art. 2 sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, dal D.M. 1 giugno 2016 n.146, dal D.M. 13 aprile 2017 n. 138, dall'art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, dalle modifiche normative introdotte rispettivamente dal D.L. 4/2019, dal D.L. 34/2019, dal D.L. 101/2019 e dal Decreto Interministeriale 04 ottobre 2019, n. 347 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021, nonché sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 68/2012 e dell'art 4 del D.M 1320/2021.

Credito: il credito formativo universitario o accademico inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi.

Studenti con disabilità, potenziali assegnatari di borse di studio: gli studenti e le studentesse con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità non inferiore al 66%.

Studenti con disabilità, potenziali assegnatari di contributi straordinari per il diritto allo studio: gli studenti e le studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

3 OGGETTO DELLA POLITICA

3.1 Classificazione da Programma

Attraverso il presente Atto viene finanziata una misura ricondotta alla seguente classificazione a valere sul PR FSE+ 2021-2027:

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
// Istruzione e Formazione	f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	3 Contributi alla partecipazione ai percorsi educativi/formativi (indennità di partecipazione); borse di studio	01 Borse per il diritto allo studio	150 - sostegno all'istruzione terziaria
			99 Contributi straordinari per il diritto allo studio per studenti con disabilità	150 - sostegno all'istruzione terziaria

3.2 Eventuale declinazione della Misura

I) Borsa per il diritto allo studio universitario

Le risorse FSE+ finanzieranno borse di studio per l'A.A. 2023-2024 a studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea, secondo il seguente ordine di priorità:

- studentesse iscritte ai corsi di laurea STEM;
- studenti e studentesse con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%;
- studenti iscritti ai corsi di laurea STEM;
- altri studenti e studentesse.

L'assegnazione della borsa di studio è subordinata al possesso di requisiti economici (indicatore ISEE Universitario o Parificato) e alle condizioni di merito (conseguimento di crediti) già previsti per le borse di studio finanziate con risorse nazionali e regionali.

L'importo della borsa di studio è diversificato in base alle seguenti tipologie di studenti (in sede; pendolare; fuori sede), secondo i livelli di reddito (studenti con ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo, inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo, superiore ai due terzi del limite massimo) la tipologia di iscrizione iscritti a corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico/laurea magistrale a tempo pieno; iscritti a corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico/laurea magistrale a tempo parziale; iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione, di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 368/1999, che non beneficino di altre borse di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private (verificare con EDISU).

In generale il valore della borsa di studio è stabilito in applicazione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021, così come modificato e aggiornato per l'anno accademico 2023/2024 dal Decreto Direttoriale n. 203 del 23 febbraio 2023.

Per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM, l'importo della borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del citato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021, è incrementato del 20%.

Per gli studenti e le studentesse con disabilità, l'importo della borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del citato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021, a discrezione dei soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio può essere incrementato fino al massimo del 40%, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

La borsa per il diritto allo studio universitario non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

II) Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità (di competenza del Settore Politiche del lavoro)

Le risorse del FRD finanzieranno contributi straordinari per il diritto allo studio a studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68.

Tale misura viene introdotta a titolo sperimentale per l'A.A. 2023-2024 e, in quanto tale, l'assegnazione è subordinata all'iscrizione da parte degli studenti e delle studentesse alle liste di collocamento mirato di cui alla Legge 68/1999. Le condizioni economiche e di merito saranno quelle già previste per le borse di studio finanziate con risorse nazionali o regionali a favore di studenti e studentesse con disabilità.

L'importo della borsa di studio è diversificato in base alle seguenti tipologie di studenti (in sede; pendolare; fuori sede) e secondo la tipologia di iscrizione (primi anni o anni successivi al primo; iscritti a corsi di laurea a tempo pieno; iscritti a corsi di laurea a tempo parziale; iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico a

tempo pieno; iscritti a corsi di laurea magistrale a tempo pieno; iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione, di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 368/1999 che non beneficino di altre borse di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private).

Per gli studenti e le studentesse con disabilità, l'importo del contributo straordinario è stabilito secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021, che prevede che i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio possano incrementare l'importo fino al massimo al 40%, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. Gli importi sono aggiornati per l'anno accademico 2023/2024 dal Decreto Direttoriale n. 203 del 23 febbraio 2023.

4 DESTINATARI / PARTECIPANTI

4.1 Categorie di partecipanti

Nel prospetto che segue viene data evidenza del target dei destinatari a cui è rivolta la misura oggetto del presente provvedimento, unitamente all'indicatore comune di output al quale le operazioni finanziate contribuiscono in maniera prevalente.

DENOMINAZIONE MISURA	DESTINATARI/PARTECIPANTI	FONTE DI FINANZIAMENTO	INDICATORE DI OUTPUT
Borse di studio universitarie	Studentesse iscritte ai corsi di laurea STEM; studenti e studentesse con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%; studenti iscritti ai corsi di laurea STEM; altri studenti e studentesse.	FSE+	EECO10 – Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria.
Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario	Studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 iscritti al collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.	Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili	EECO10 – Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria.

Come anticipato al paragrafo precedente, per l'assegnazione delle borse di studio universitarie, finanziate con risorse FSE+, viene individuato il seguente ordine di priorità: I) studentesse iscritte ai corsi di laurea STEM; II) studenti e studentesse con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disabilità superiore al 66%; III) studenti iscritti ai corsi di laurea STEM; IV) altri studenti e studentesse.

Possono fare richiesta per il contributo straordinario per il diritto allo studio universitario, finanziato con risorse FRD le studentesse e gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 46% iscritti alle liste di collocamento mirato, nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

La borsa di studio e il contributo straordinario per il diritto allo studio universitario sono rivolte agli studenti:

- con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a euro 26.306,25 e Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) inferiore o uguale euro 57.187,53
- iscritti ai corsi di studio ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 Ottobre 2004 n. 270, ai corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 Gennaio 2002, n. 38 e D. M. 249 del 10 settembre 2010, attivati dagli Atenei e gli Istituti aventi sede legale in Piemonte.

Le borse di studio universitarie e il contributo straordinario per il diritto allo studio universitario sono concessi per il conseguimento per la prima volta del titolo di studio di istruzione superiore con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del citato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021.

5 PROPONENTI / BENEFICIARI

5.1 Categorie di soggetti che possono usufruire delle risorse dell'Atto

L'art. 4 della L.R. 16/1992 istituisce sul territorio della Regione un Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, quale Ente dotato di autonomia funzionale e organizzativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di realizzare gli interventi per il diritto allo studio universitario, in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario e gli Enti locali.

Per l'erogazione di borse di studio di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 16/1992, EDISU deve procedere direttamente, senza potersi avvalere di soggetti terzi o erogare i servizi anche attraverso contratti o convenzioni con altri Enti, pubblici o privati, o con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della Regione.

Pertanto, a seguito di valutazione di merito della proposta progettuale che verrà presentata, EDISU potrà essere individuato in modo diretto quale beneficiario, così come definito dall'art. 2, par. 1, punto 9) del Reg. (UE) 1060/2021.

6 RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

6.1 Risorse stanziare

Le risorse disponibili per il finanziamento della misura oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente ad **€ 10.500.000,00** a valere sulle seguenti fonti:

Priorità/OS/Misura	Dotazione
PR FSE+, Priorità II, OS f)	10.000.000,00
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili	500.000,00

La Regione Piemonte, nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante specifici atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione, ha facoltà di integrare le risorse sopra indicate.

6.2 Flussi finanziari

Specificazioni di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra Regione Piemonte e i soggetti beneficiari saranno definite nell'ambito del dispositivo attuativo.

7 DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE

Ferme restando le responsabilità in capo all'Autorità di gestione come da art. 72 RDC, l'attuazione degli interventi compete al Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione" della Direzione "Competitività del sistema regionale". A tale Settore è demandata la gestione della Misura, sulla base degli indirizzi forniti dall'Autorità di gestione finalizzati a garantire efficacia ed efficienza nell'avvio e nella gestione delle attività e l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, il Settore incaricato delle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 73, è il Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità verrà data adeguata diffusione degli atti di cui trattasi mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e sul BUR.

8 I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16 novembre 2022, il documento "Metodologie e i criteri di selezione delle operazioni", in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060. Il predetto documento è stato oggetto di presa d'atto da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022.

Nel predetto documento è indicato che *"Nei casi di concessione di un contributo ad enti in house della Regione Piemonte o assimilabili agli enti in house (vale a dire enti aventi tutte le caratteristiche indicate dalla Giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dalla Direttiva (UE) n. 24/2014, ancorché non iscritti all'elenco ANAC di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/201613) si procede con l'individuazione diretta del beneficiario. Si tratta di enti che, in ragione dei compiti e delle funzioni amministrative di cui sono destinatari, risultano essere i più idonei, se non gli unici, a poter realizzare progetti/operazioni specifiche."*

In considerazione della normativa di riferimento potenziale beneficiario/soggetto attuatore della misura oggetto è l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU) del Piemonte, ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, costituito ai sensi della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 e s.m.i., dotato di autonomia funzionale e organizzativa, per il raggiungimento delle finalità previste dalla medesima Legge regionale (art. 2), mediante la realizzazione degli interventi ivi previsti (art. 4), tra cui l'"erogazione di borse di studio" (lett. a), per le quali deve procedere direttamente (non può avvalersi di terzi)¹.

)

Dato il compito assegnato ad EDISU di realizzare sul territorio piemontese gli interventi per il diritto allo studio universitario, si è valutato di affidare allo stesso Ente anche l'attuazione della misura sperimentale volta ad estendere la platea di beneficiari di borsa di studio anche a studenti con disabilità civile pari o superiore al 46% ed iscritti presso il collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 della L. 68/1999.

¹ EDISU pur essendo formalmente distinto dalla Regione Piemonte, di fatto si configura come un'articolazione della medesima, in quanto è sottoposto a un controllo gerarchico, che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne (la delega interorganica e il conseguente rapporto di strumentalità dell'ente affidatario rispetto all'amministrazione affidante rendono lo svolgimento della prestazione una vicenda interna alla pubblica amministrazione). EDISU persegue finalità che sono assegnate dalla legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 e s.m.i.; la Regione Piemonte dispone rispetto ad esso di penetranti poteri d'ingerenza quali: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce gli obiettivi della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive, di controllo sugli organi e sugli atti (anche di merito, in taluni casi) e di nomina dei titolari degli organi più importanti. In sostanza EDISU presenta caratteristiche conformi alle condizioni previste dalla normativa e dalla Giurisprudenza europea e nazionale al fine di configurare il regime dell' *in house providing*.

Tale intervento si colloca all'interno delle misure finanziate tramite il Fondo Regionale Disabili ex art. 14 della stessa L. 68/1999, in quanto volto al rafforzamento dell'occupabilità delle persone con disabilità attraverso un miglioramento del livello di istruzione acquisito e viene realizzato in sinergia ed integrazione con le misure di diritto allo studio già presenti sul territorio piemontese.

L'individuazione del beneficiario avverrà pertanto, secondo quanto stabilito nel dispositivo attuativo emanato in attuazione del presente provvedimento, in coerenza con il quadro normativo di riferimento in materia di diritto allo studio universitario e in applicazione del considerando 60, del Regolamento (UE) 2021/1060 che recita: *“Le procedure di selezione delle operazioni possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzano il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento.”*.

Le specificazioni previste nel documento “Metodologie e i criteri di selezione delle operazioni” PR FSE+ 21-27, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni, a seguito della presentazione di una proposta progettuale sottoposta ad una valutazione di merito secondo quanto stabilito nel dispositivo attuativo.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

Il Settore “Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione” della Direzione “Competitività del sistema regionale” supervisione dell'Autorità di Gestione, stabilirà ~~anno~~, nell'ambito del dispositivo attuativo, le condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione.

9 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le modalità di realizzazione degli interventi saranno definite nell'ambito del dispositivo attuativo la cui adozione è demandata al Settore incaricato della gestione della misura in coerenza con il vigente Sistema di gestione e controllo il cui documento descrittivo è stato approvato dal responsabile della Direzione Istruzione, formazione e lavoro in quanto Autorità di gestione del PR FSE + 2021-2021 con D.D. n. 675 del 29/11/2022.

Al fine di selezionare gli studenti e le studentesse assegnatari della borsa per il diritto allo studio o del contributo straordinario per il diritto allo studio universitario, le domande presentate saranno verificate secondo i requisiti di ammissibilità e poste in graduatoria secondo l'ordine di priorità stabiliti negli avvisi pubblici. La selezione si realizza con un'unica fase di verifica di ammissibilità. L'esito positivo determina l'idoneità della domanda ad essere finanziata.

Le borse di studio e il contributo straordinario per il diritto allo studio universitario saranno oggetto di due distinte graduatorie. Le borse e il contributo straordinario saranno finanziati secondo l'ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

10 MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito della Misura prevista dal presente Atto di Indirizzo avviene sulla base delle disposizioni di cui all'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060.

Ulteriori specificazioni saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

11 AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

12 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul cofinanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo Fse+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027.

Si ricorda quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50 del RDC, che prevede la riduzione del contributo concesso fino ad un massimo del 3% in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al beneficiario in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

13 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

14 CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto della Determinazione n. 675 del 29/11/2022 di approvazione del Si.Ge.Co. FSE+ 21/27.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario e il soggetto attuatore hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Ulteriori elementi specifici relativi alle modalità di realizzazione dei controlli saranno indicati nel dispositivo attuativo.

15 DISPOSIZIONI FINALI

Il Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione", della Direzione "Competitività del sistema regionale" in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adottano gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

L'AdG per il tramite del Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione" garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1057/2021.

Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del titolare dell'operazione l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

Il Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione", ove necessario, adotta ~~ne~~ ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al presente atto.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847.

Nell'ambito della misura di cui al presente Atto di Indirizzo, le due Direzioni regionali "Competitività del sistema regionale" e "Istruzione, formazione e lavoro", delegate al trattamento dei dati dal Titolare, esercitano la contitolarità del trattamento dei dati personali relativi alla misura e determinano congiuntamente, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, le finalità e le modalità del trattamento. La Giunta regionale demanda alle due Direzioni l'applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nel dispositivo attuativo.

16 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 5299 del 18/07/2022, che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP), adottata il 13/12/2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/61/106;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Riferimenti nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";

- il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 " Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- il Decreto Interministeriale 4 ottobre 2019, n. 347;
-
- il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in L. 26 maggio 2016, n. 89 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca";
-
- il D.M. 12 febbraio 2021, n. 157, "Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2021/2022";
- il D.M. 18 marzo 2021, n. 256, "Aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2021/2022";
- la Circolare del Ragioniere Generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 204 del 23 febbraio 2023 "Aggiornamento per l'anno accademico 2023-2024 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio";
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 203 del 23 febbraio 2023 "Aggiornamento per l'anno accademico 2023-2024 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore".

Riferimenti regionali

- D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo;
- D.G.R. n. 4 – 5458 del 3 agosto 2022 recante "Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022".
- Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 162-14636, del 7 settembre 2021;
- L.R. n. 14/2014 - "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 recante "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato";
- D.G.R. n. n. 15-5973 del 18/11/2022- "Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte - Presa d'atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027";
- D.D. n. 675 del 29/11/2022 di approvazione del Si.ge.co. FSE Plus 21/27;
- L.R. n. 16 del 18 marzo 1992 recante "Diritto allo studio universitario".